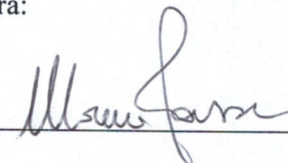


IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 01 febbraio 2022 alle ore 15,00, presso l'ufficio della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Perugia 9, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 12 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19-04-2018 tra:

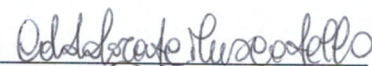
Per la parte pubblica

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Morena Passeri

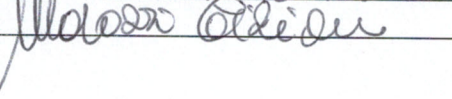


Per la parte sindacale

Docente Addolorata Muscatello



Sig.ra Tiziana Morozzi



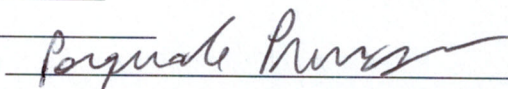
Per le O.O.S.S.

FLC/CGIL

UIL SCUOLA

CISL SCUOLA

SNALS-CONFISAL Prof. Pasquale Prencipe



FED. NAZ. GILDA/UNAMS

LE PARTI

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola;

VISTO il CCNL 2016-2018 del comparto istruzione e ricerca;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 così come modificato dal D.Lgs. 141/2011;

VISTO il PTOF, approvato con delibera n. 2 del Collegio Docenti del 28/10/2021 ed adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 29/10/2021;

TENUTO CONTO di quanto emerso dall'assemblea del personale ATA;

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale ATA;

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale docente;

CONSIDERATE le risorse afferenti al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che il presente contratto integrativo di istituto è finalizzato al conseguimento di risultati ed obiettivi predeterminati ed in particolare al raggiungimento di ottimali livelli di produttività, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della scuola, al riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei lavoratori della scuola nel rispetto del CCNL, valorizzando il merito;

VISTA la sottoscrizione in data 10/01/2022 dell'Ipotesi di contratto integrativo di Istituto;

VISTO il verbale Athena 2022/001 del 18/01/2022 dei revisori dei conti che esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell'I.C. PERUGIA 9 per l'anno scolastico 2021/2022.

STIPULANO IL SEGUENTE

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'A.S. 2021/22

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo Perugia 9.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla stipula del nuovo contratto.
3. Il presente contratto ha durata triennale. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse, in caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Sistema delle relazioni sindacali di Istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa (art. 22 comma 4 lettera c);
 - b. Confronto (art. 22 comma 8 lettera b);
 - c. Informazione (art. 22 comma 9 lettera b).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra la DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la

M. Zucchi
Addebatto Lucatello
Marozzini

Roguardi

modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Art. 4 – Materie oggetto di contrattazione di Istituto

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 22 CCNL 2016/18 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
 - riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020). Nel caso in cui il tavolo negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente; - I criteri per l'attribuzione
4. La Dirigente Scolastica provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 3 giorni.
5. Gli incontri sono convocati di intesa tra la DS e la RSU.
6. La Dirigente Scolastica e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Manuela

Luca Felice *Roberto Prunzi*
Roberto Prunzi

Art. 5 - Materie oggetto di confronto

1. Le materie oggetto di confronto a livello di istituto sono le seguenti (art.22 comma 8 lettera b CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018):
 - l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L’incontro può essere, altresì, proposto dalla Dirigente Scolastica contestualmente all’invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 6 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della Dirigente Scolastica, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

Sono oggetto di informazione, a livello di Istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa le seguenti materie (art. 5, comma 5 e art.22 comma 9 lettera b) del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018):

- proposta di formazione delle classi e degli organici;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

2. La Dirigente Scolastica fornisce alla RSU l’informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’inizio dell’anno scolastico.

Massimo

Massimo Liscia
Luca Cappelletto

Rosario Ruffa

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 – Attività sindacale

1. La Dirigente Scolastica assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali dell'Istituto, concordando con la Dirigente scolastica le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
5. La Dirigente Scolastica trasmette per posta elettronica alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
6. La Dirigente Scolastica assicura il tempestivo inoltro del materiale sindacale per posta elettronica, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto.
7. Nessuna responsabilità può essere addebitata alla Dirigente scolastica in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dal CCNQ del 04/12/2017, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata alla Dirigente scolastica con almeno 10 giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, la Dirigente Scolastica informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro cinque giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non vi sia la sospensione delle lezioni in tutte le classi/sezioni del plesso/sede e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dei plessi/sedi con n. 1 collaboratore scolastico per plesso/sede ed il funzionamento in segreteria del centralino telefonico con n. 1 assistente amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dalla Dirigente Scolastica tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, dell'estrazione e del criterio della rotazione.
7. Sino al termine dello stato emergenziale di cui al D.P.C.M. 3 Novembre 2020 (ad oggi stabilito al 31/12/2021), salvo ulteriori proroghe, le assemblee sindacali possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Marta...

Roberto...

Massimo...

Art. 9 – Diritto di sciopero e servizi minimi essenziali

1. Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della Legge. 146/90 allegato al CCNL '98 la Dirigente Scolastica inviterà il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero.
2. Nel periodo extra-scrutini, in caso di adesione totale del personale allo sciopero, la Dirigente Scolastica o, nel caso di adesione dello stesso allo sciopero, il docente da lui individuato, assume le decisioni conseguenti relativamente all'apertura della scuola.
3. Nel periodo degli scrutini e degli esami finali, in caso di adesione totale del personale allo sciopero, per assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della Legge 146/90, si fa ricorso al contingentamento di personale ATA. I servizi essenziali sono garantiti da n. 1 collaboratore scolastico da destinare alla sede della Scuola Secondaria di primo grado di San Martino in Campo e da n. 1 assistente amministrativo per la segreteria di Via del Papavero, mentre si procede alla chiusura delle/gli altre/i sedi/plessi. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata attraverso il criterio dell'estrazione.

Art. 10 – Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 04/12/2017 CCNL.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'organico dell'autonomia.
3. I permessi spettanti per l'a.s. 2021/22 ammontano a 51 ore.
4. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione alla Dirigente Scolastica con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La Dirigente Scolastica assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

M. Scuderi
Adriano Turcato
Marta Cidice

Roberto Perna

TITOLO TERZO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 12 – Soggetti tutelati

Sulla base di quanto previsto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo da quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, l'istituzione scolastica mette in atto tutte le forme di tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prestano lavoro all'interno dell'istituzione scolastica.

Gli alunni non sono numericamente calcolati ai fini degli obblighi che la legge riferisce al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, lo sono invece ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

Art. 13 – Obblighi del Dirigente Scolastico

La Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b* del D.lgs. 81/2008, ha i seguenti obblighi di sicurezza:

1. redazione del Documento di valutazione dei rischi nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
2. revisione annuale del Documento di valutazione dei rischi;
3. richiesta di interventi di tipo strutturale ed impiantistico all'Ente Locale, unitamente alla richiesta della documentazione relativa agli edifici scolastici;
4. adozione di provvedimenti di emergenza in caso di pericolo grave ed immediato unitamente alla tempestiva informazione all'Ente Locale;
5. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature;
6. valutazione dei rischi esistenti, conseguente richiesta di intervento all'Ente Locale, adozione di misure di protezione;
7. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure (addetti al SPP addetti antincendio, all'evacuazione, al primo soccorso) nel numero previsto dalla normativa vigente;
8. formazione addetti di cui al punto precedente;
9. formazione rivolta a studenti e personale scolastico;
10. consegna DPI ai lavoratori ed acquisizione agli atti dei relativi verbali di consegna;
11. redazione piano di evacuazione e programmazione prove relative;
12. programmazione e svolgimento delle prove di evacuazione;
13. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
14. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
15. verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza previste dal Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 0000257 del 06/08/2021; dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, in coordinato disposto con il Parere Tecnico del Ministero dell'Istruzione del 13/08/2021 e con il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno

Uscire
Addeborante *Lacatella*

Alfonso Ciceri

Resnoli Puzzi

scolastico 2021/2022) del 14/08/2021;

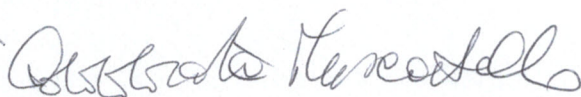
16. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
17. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19 .

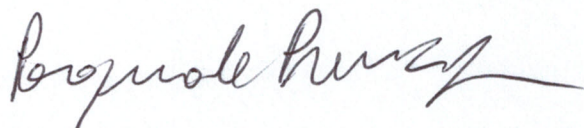
Art. 14 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. La Dirigente Scolastica, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, per ogni sede scolastica:
 - Almeno n. 1 addetto al primo soccorso
 - Almeno n. 1 addetto antincendio (2 addetti per le due sedi di scuola secondaria e per la scuola primaria di San Martino in Colle)
 - n. 1 responsabile di sede.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e/o che saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. La Dirigente scolastica procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 15 – Riunione periodica della sicurezza

1. La Dirigente Scolastica convoca almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, a titolo consultivo, alla quale partecipano:
 - la Dirigente Scolastica
 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 - Medico competente
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - I responsabili di sede/plesso
 - Il DSGA.
2. Nel corso della riunione la Dirigente Scolastica sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento di valutazione dei rischi;
 - i programmi di informazione e formazione del RLS, degli addetti al SPP e dei lavoratori ai fini della sicurezza.
3. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Uscire fami






Art. 16 – Attività di informazione e formazione dei lavoratori

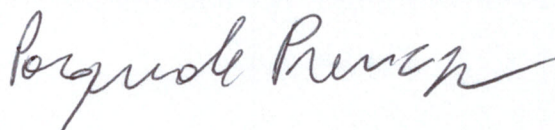
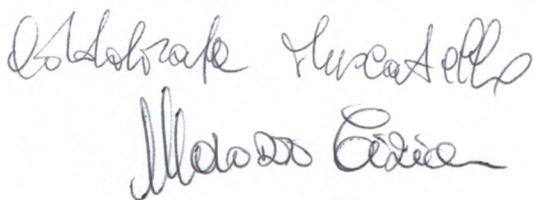
Nei limiti delle specifiche risorse assegnate all'istituzione scolastica saranno realizzate le attività di informazione e formazione dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza del 21 dicembre 2011 integrato dall'Accordo del 7 luglio 2016. La formazione è obbligatoria e considerata attività di servizio. Per il personale ATA l'attività di formazione sarà svolta durante l'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica. In caso di svolgimento al di fuori dell'orario di servizio, il personale ATA potrà recuperare le ore prestate in eccedenza nei periodi di minori esigenze di servizio, sulla base della programmazione disposta dal DSGA.

Art. 17 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008, le parti concordano su quanto segue;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito; segnala preventivamente alla DS le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a prendere visione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e a ricevere le informazioni relative alle misure di prevenzione, all'organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - per lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, il rappresentante per la sicurezza può utilizzare specifici permessi orari pari ad un monte annuo di 40 ore, in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU, se designato all'interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Art 18 - Referente Covid

In applicazione del D.M. 6 agosto 2021, n. 111 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19" e in particolare il documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e ss.mm.ii. che ravvisando l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 viene disposta la nomina del Referente COVID19 di Istituto per l'anno scolastico 2021/2022 individuata nella persona della Dirigente scolastica.



TITOLO QUARTO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

Art. 19 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art. 22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, del numero di sedi e plessi presenti, nonché della dispersione territoriale degli stessi, la flessibilità oraria in entrata ed in uscita non può essere consentita durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica in quanto andrebbe a compromettere l'erogazione del servizio scolastico.
2. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica relativi al Natale e alla Pasqua sarà consentita la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni sei.

Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 20 dicembre di ogni anno scolastico. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

3. Durante il periodo estivo di sospensione dell'attività didattica (luglio-agosto) sarà consentita la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita a tutto il personale.

Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 31 maggio di ogni anno scolastico. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

Art. 20 - Fasce orarie

1. Il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 19 potrà scegliere tra le seguenti fasce orarie:
 - 7.00-13.00;
 - 7.30-13.30;
 - 8.00-14.00;
 - 8.30-14.30.

Art. 21 – Assegnazione del Personale Collaboratore Scolastico ai plessi

1. Il Personale Collaboratore Scolastico viene assegnato sulla base della determinazione del contingente di lavoratori necessario ad ogni plesso, nei limiti dell'organico a disposizione, in considerazione della

Assente
Assente
Assente

Assente

dislocazione dei locali scolastici, della loro complessità strutturale, della presenza di collaboratori in possesso del titolo specifico di formazione sull'assistenza a soggetti diversamente abili e sull'igiene dei minori (rif. ex art. 7 CCNL), del tempo scuola, della numerosità di classi/sezioni e servizi specifici esistenti, fermo restando che ha diritto di scegliere la sede, fra quelle disponibili, con precedenza rispetto agli altri operatori:

- a. Il personale beneficiario dell'art. 21 e dell'art. 33 (limitatamente al requisito di genitore, coniuge o figlio unico), della L. n.104/1992. Se la sede richiesta strutturalmente può determinare un problema per la salute del lavoratore, allora la Dirigente Scolastica disporrà diversamente.
 - b. Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile, il personale beneficiario della L. n.104/1992, della L. n.1204/1971, della L. n. 68/1999 e/o della L. n. 903/1977 è favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sempre che questa sia strutturalmente confacente allo stato di salute del lavoratore richiedente.
2. Con riguardo ai principi di efficacia ed efficienza dei servizi scolastici, **i lavoratori nelle condizioni di cui ai punti a e b devono essere equamente ripartiti sui plessi.** In caso di chiusura di una delle scuole dell'I.C., **per elezioni e/o per altre cause e/o al verificarsi di particolari situazioni e/o esigenze di servizio, il personale collaboratore scolastico potrà essere utilizzato negli altri plessi.**
 3. Qualora, a seguito dell'assegnazione di inizio anno scolastico, si verificassero situazioni di incompatibilità tali da pregiudicare la serenità del clima lavorativo e la qualità del servizio all'utenza o mutate esigenze di servizio, la Dirigente Scolastica e il DSGA disporranno una diversa assegnazione anche in corso d'anno.

Art. 22 - Criteri di applicazione

1. L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale al di fuori del proprio orario di lavoro via telefono, telefono cellulare e mail.

TITOLO QUINTO

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA.

Art. 23 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione sono le seguenti:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al PNSD;
 - supporto informatico ai docenti;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative.
3. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata formazione.

TITOLO SESTO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 – Ore eccedenti del personale docente

Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo derivanti da:

- sostituzione dei colleghi assenti;
- restituzione delle ore di servizio non prestate, per fruizione di permessi. Tali ore eccedenti l'orario di servizio saranno effettuate secondo le necessità derivanti da sostituzioni dei colleghi assenti.

Le ore eccedenti non possono comunque superare le sei ore settimanali, oltre alle ore di servizio.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, la Dirigente Scolastica può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. La Dirigente Scolastica può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Nell'individuazione della/e unità di personale la Dirigente Scolastica tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 lettera a), si cercherà di coinvolgere tutti i lavoratori nell'accesso alle prestazioni aggiuntive.

TITOLO SETTIMO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

1. L'individuazione del personale da assegnare ad incarichi per la realizzazione di attività relative a progetti nazionali e comunitari deliberati dagli OO.CC. è effettuata dalla Dirigente Scolastica (che potrà avvalersi dell'ausilio di apposita commissione), sulla base dei seguenti criteri:

Personale Docente:

- a) disponibilità individuale
- b) competenze coerenti con l'incarico richiesto
- c) titoli culturali e professionali coerenti con l'incarico richiesto.

Personale A.T.A.:

- a) disponibilità individuale;

b) competenze, titoli ed esperienze in materia;

c) rotazione.

2. I criteri di cui al comma 1 sono utilizzati solo se compatibili con i criteri eventualmente indicati dai bandi dei progetti nazionali o comunitari a cui l'istituto ha aderito.

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti.

1. Attualmente il M.I non ha assegnato risorse specifiche per la formazione. Le risorse che si renderanno disponibili saranno in via prioritaria utilizzate per le attività di formazione e aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori, delle RLS e dei membri del Servizio di prevenzione e protezione.
2. Le residue risorse saranno utilizzate per la realizzazione di attività formative coerenti con gli obiettivi del PTOF, individuate sulla base delle specifiche esigenze di formazione del personale.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. La Dirigente Scolastica conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 29 – Risorse

Le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa” disponibili per la retribuzione accessoria per l'a.s. 2021-2022 sono state definite dall'Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto scuola in data 22.09.2021 e comunicate con la nota M.I. n. 21503 del 30.09.2021. Queste sono costituite da:

- a. € 48.777,62 l.d. Fondo per l'Istituzione scolastica, art. 40, c.5 del CCNL 19/04/2018;
- b. € 4.079,90 l.d. funzioni strumentali;
- c. € 3.179,59 l.d. incarichi specifici del personale ATA;
- d. € 12.980,23 l.d. valorizzazione del personale scolastico (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
- e. € 2.236,47 l.d. ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- f. € 768,29 attività complementari di educazione fisica a.s. 2021-2022.
- g. € 936,43 misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014.

Sono inoltre disponibili le economie del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa relative all'a.s. 2020/2021 come di seguito:

ISTITUTI CONTRATTUALI	ECONOMIE a.s. 2020-2021
FIS	€ 168,29
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 20,85

Attività complementari di educazione fisica	€ 1616,71
Totale	€ 1805,85

1. Le economie relative all'as. 2020/2021 sono tutte destinate all'integrazione del FIS senza ulteriori destinazioni.

ISTITUTI CONTRATTUALI	STANZIAMENTI (settembre-agosto 2021/22)	ECONOMIE a.s. 2020-21	TOTALE DA CONTRATTARE
FIS	€ 48.777,62	€ 1.805,85	€ 50.583,47
Funzioni strumentali	€ 4.079,90	€ 0,00	€ 4.079,90
Incarichi specifici ATA	€ 3.179,59	€ 0,00	€ 3.179,59
Ore eccedenti sost. Doc. assenti	€ 2.236,47	€ 0,00	€ 2.236,47
Attività complementari di educazione fisica	€ 768,29	€ 0,00	€ 768,29
Finanziamenti per le aree a rischio - art. 9 CCNL 2007	€ 936,43	€ 0,00	€ 936,43

ISTITUTO CONTRATTUALI	STANZIAMENTO	ECONOMIE a.s. 2020/21	TOTALE
Valorizzazione merito personale scolastico	€ 12980,23	€ 0,00	€ 12.980,23

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 30 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituto Comprensivo sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA.
2. La contrattazione viene effettuata sugli importi descritti nelle tabelle di cui all'art 29 incluse quelle destinate al bonus del personale scolastico.
3. L'importo totale del FIS è di € 50.583,47 lordo dipendente.

Alfredo Merello

Roberto Corio
Roberto Corio

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie del personale) € 4.410,00 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione del DSGA, parte variabile; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 234,68, calcolata per una sostituzione di 16 giorni.

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica, comprese le economie, di € 45.938,79 viene così ripartita:

76 % - pari ad € 34.913,48 al personale docente

24 % - pari ad € 11.025,31 al personale ATA.

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente (€ 12.980,23), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione si stabilisce che le stesse siano così assegnate:

76% al personale docente pari ad € 9.864,97 ;

24% al personale ata pari ad € 3.115,26.

4. Il riepilogo della distribuzione complessiva, FIS più Fondo per la valorizzazione personale scolastico è il seguente:

	Totale	Docenti	Ata
FIS	45.938,79	34.913,48	11.025,31
Valorizzazione merito personale scolastico	12.980,23	9.864,97	3.115,26
Totale	58.919,02	44.778,45	14.140,57

5. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

CAPO III – PERSONALE DOCENTE

Art. 31 – Stanziamenti del FIS per il personale docente

1. Le risorse del FIS per il personale docente disponibili ai fini della contrattazione ammontano a € 34.913,48 lordo dipendente: tali risorse sono destinate alla retribuzione di incarichi finalizzati al supporto logistico e organizzativo del PTOF e di attività e progetti deliberati dal collegio docenti e parte integranti del Piano Triennale dell'Offerta formativa.
2. A tale somma va aggiunta la somma di € 9.864,97 consistente nella somma destinata alla valorizzazione del merito dei docenti (76% del totale di € 12.980,23), che è confluita integralmente nel FIS, in seguito alla Legge 160 del 2019. In totale quindi le risorse del FIS per il personale docente ammontano a € **44.778,45**.
3. Per la definizione dell'importo spettante ai responsabili di sede/plesso si è tenuto conto della complessità della sede/plesso derivante dal numero di classi/sezioni presenti nella stessa/o: l'importo è stato calcolato

Assistente Legale

Morass Coricini

Reg. Mod. Perugia

sommando una quota fissa, dovuta all'incarico di responsabile, ed una quota variabile proporzionale al numero di sezioni/classi.

4. Le attività vengono retribuite in termini di ore di insegnamento, di non insegnamento o di importo forfettario assegnati a progetti e attività di seguito descritti:

Docenti	Unità	N. ore x unità	n. ore di non insegnamento totali (€17,50)	n. ore di insegnamento totali (€35,00)	Importo per unità €	Importo totale €
Collaboratore D.S.	1	160	160		2800	2800
Collaboratore D.S.	1	130	130		2275	2275
Responsabili sede/plesso quota fissa	12	26	312		455	5460
Responsabili sede/plesso quota variabile	51	4	204		70	3570
Aiuto PTOF	1	20	20		350	350
Coordinatori Consigli di Classe scuola secondaria 1 grado	12	14	168		245	2940
Commissione curricolo verticale	12	20	240		350	4200
Verbalizzanti consigli di classe scuola secondaria (12); Consigli di interclasse delle classi primarie(4); Consigli di intersezione scuola infanzia (6).	22	2	44		35	770
Coordinatori consigli di classe primaria	25	8	200		140	3500
Referente bullismo	1	30	30		525	525
Secondo referente bullismo	1	20	20		350	350
Commissione autovalutazione	2	7	14		122,50	245
Commissione inclusione	2	18	36		315	630
Commissione continuità ed orientamento	1	10	10		175	175
Commissione progetto Giada correzione	7	8	56		140	980
Commissione WEB	3	10	30		175	525
Commissione progetti	3	10	30		175	525
Coordinatori dipartimenti orizzontali – secondaria	9	6	54		105	945
Animatore Digitale	1	26	26		455	455
Referenti plesso Sicurezza	12	8	96		140	1680
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alla flessibilità organizzativa e didattica Scuola Infanzia	37	8	296		140	5180

Coordinatori dipartimenti orizzontali - primaria	7	8	56		140	980
Commissione orario (Reali- Sirchio)	2	25	50		437,50	875
Stesura orario scuola secondaria – Coletti	1	18	18		315	315
Tutor Neo-assunti	3	13	39		227,50	682,50
Referente registro elettronico	2	13	26		227,50	455
Resp. Progetto Giochi della Bocconi	1	Forf.			100,95	100,95
Istruzione domiciliare	1	42		42	1470	1470
Corsi preparazione esame Ket	1	16		16	560	560
Corsi preparazione esame Delf	1	16		16	560	560
Referente informatica	1	40	40		700	700
Totale			2405	74		44.778,45

Art. 32 – Fondi aree a rischio –art. 9 CCNL 2007

Le risorse assegnate per le aree a rischio - art. 9 CCNL 2007 ammontano a € 936,43 lordo dipendente: tali risorse sono destinate alla retribuzione di incarichi finalizzati al supporto logistico e organizzativo e alla realizzazione delle attività e progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e la dispersione scolastica, deliberati dal collegio docenti e che sono parte integranti del Piano Triennale dell'Offerta formativa.

Docenti/A.A.	N. ore	n. ore di insegnamento totali (€35,00)	Importo per unità €	Importo totale €
Corso di alfabetizzazione lingua italiana scuola primaria	26	936,43		910
Avanzo				26,43
Totale		936,43		

Art. 33 – Attività complementari di educazione fisica

1. Le risorse assegnate per le attività complementari di educazione fisica ammontano a € 768,29 lordo dipendente: tali risorse sono destinate alla retribuzione di incarichi finalizzati alla realizzazione di progetti di educazione motoria nella scuola primaria.

Docenti	Unità	N. ore x unità	n. ore di insegnamento totali (€17,50)	n. ore di insegnamento totali (previsione importo medio € 35,00)	Importo per unità €	Importo totale €
Progetti di educazione motoria nella scuola primaria		21		21	735,00	735,00

			Totale	735,00
			Residuo	33,29

Art. 34 – Funzioni strumentali al PTOF

1. Vengono attivate n. 4 funzioni strumentali per 6 docenti (come deliberato dal collegio dei docenti del 2.10 2021). Le risorse assegnate ammontano a € 4.079,90 lordo dipendente e sono attribuite come da tabella di seguito riportata:

Incarico Funzione strumentale	Docenti	Importo totale €
Gestione del piano dell'offerta formativa	n.1	1200
Continuità-Orientamento	n.1	600
	n.1	600
Inclusione	n.1	900
Autovalutazione d'Istituto	n.1	779,90
	Docenti	4079,90

Art. 35 –Sostituzione docenti assenti

1. La quota complessiva per la sostituzione dei docenti assenti è pari a € 2.236,47 lordo dipendente. La ripartizione dell'importo è funzionale alle effettive esigenze derivanti dal numero degli alunni nei diversi ordini di scuola, dalla presenza o meno di compresenze (Scuola dell'Infanzia, Primaria) e dalla distribuzione delle risorse dell'organico potenziato (Secondaria e Primaria e Infanzia).

Ore eccedenti	N. ore	Importo orario €	Importo totale €
Scuola dell'Infanzia	15	18,65	279,75
Scuola Primaria	34	19,29	655,86
Scuola Secondaria di primo grado	46	28,01	1.288,46
	Totale	95	2.224,07
	Residuo		12,40

CAPO IV – PERSONALE ATA

Art. 36 – Stanziamenti del FIS per il personale ATA

1. La quota del FIS per le attività aggiuntive del personale ATA disponibile ai fini della contrattazione ammonta a € 11.025,31 lordo dipendente. A questa somma viene aggiunta la somma di € 3.115,26 (corrispondente al 24% della somma totale della valorizzazione del personale scolastico di € 12.980,23) Il totale della somma da contrattualizzare ammonta a € 14.140,57.
2. Le attività aggiuntive a carico del Fondo d'istituto per il personale ATA, comprendono sia le attività svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, che le ore aggiuntive effettivamente prestate oltre l'orario di lavoro. Tali attività sono individuate nel piano delle attività del personale ATA e sono funzionali all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa.

Art. 37 – Intensificazione del carico di lavoro personale ATA

1. Alla retribuzione dell'intensificazione dell'attività lavorativa connessa all'attuazione del PTOF viene destinato circa il 92,30% della quota del FIS più la valorizzazione per il personale ATA per un importo totale pari a € **13.043,57**. L'intensificazione della prestazione nell'ambito dell'orario di servizio è retribuita in modo forfettario sia per i collaboratori scolastici che per gli assistenti amministrativi.

N° unità di personale	Attività di intensificazione (collaboratori scolastici)	Importo forfettario per unità di personale €	Importo totale €
31	Flessibilità oraria per sostituzione colleghi assenti	70,00	2.170,00
2	Accoglienza e sorveglianza alunni con ingresso anticipato Infanzia primaria e secondaria 1^ (da 2 a 5 alunni)	50,00	100,00
8	Accoglienza e sorveglianza alunni con ingresso anticipato Infanzia primaria e secondaria 1^ (da 6 a 10 alunni)	70,00	560,00
4	Accoglienza e sorveglianza alunni con ingresso anticipato Infanzia primaria e secondaria 1^ oltre 10 alunni	90,00	360,00
6	Pulizia locali di segreteria	80,00	480,00
5	Pulizie straordinarie connesse a interventi edilizi	80,00	400,00
23	Distribuzione DPI nei plessi	50,00	1.150,00
31	Sanificazioni locali	90,00	2.790,00
10	Supporto progetti infanzia	50,00	500,00
13	Supporto progetti primaria-secondaria	80,00	1.040,00
1	Allestimento aule prove INVALSI	100,00	100,00
		Totale	9.650,00

N° unità di personale	Attività di intensificazione (personale amministrativo)	Importo forfettario per unità di personale €	Importo totale €
1	Smistamento materiali dpi ai plessi	200,00	200,00
1	Gestione pagamenti Pago in rete	500,00	500,00
1	Coordinamento comunicazioni Usi	993,57	993,57
1	Coordinamento area personale	1300,00	1.300,00
1	Organizzazione turni collaboratori scolastici	200,00	200,00
1	Nomine al personale e adempimenti privacy	200,00	200,00

Totale

3.393,57

2. Gli importi forfettari destinati alla retribuzione dell'intensificazione del carico di lavoro sono individuati ai soli fini dell'attribuzione del compenso accessorio e non sono trasformabili in ore di recupero compensativo.

Art. 38 – Ore aggiuntive personale ATA

1. Alle ore aggiuntive effettivamente prestate oltre l'orario di lavoro per i collaboratori e per il personale amministrativo è destinato il 7,70% circa della quota del FIS e della valorizzazione per il personale ATA che risulta pari a € 1.097,00 lordo dipendente. La ripartizione delle risorse tra i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo è stata effettuata sulla base degli impegni lavorativi previsti dal piano delle attività del personale ATA e da quanto previsto dalla legge di stabilità del 2015 per le sostituzioni del personale assente che non prevede la possibilità di sostituzione del personale di segreteria come da prospetto seguente:

Ore aggiuntive	N° unità di personale	n. ore totali	Importo orario €	Totale (L.D)
Collaboratori	23	46	12,50	575.00
Amministrativi	6	36	14.50	522.00
			Totale	1097.00

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Nel caso in cui le ore aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo del personale ATA superino il tetto massimo previsto di 46 ore per i collaboratori scolastici e di 36 ore per il personale amministrativo queste andranno a recupero compensativo.
4. Le eventuali economie dovute al mancato utilizzo del monte ore previsto per i compensi non forfettari per una delle due categorie, collaboratori ed amministrativi, potranno essere utilizzate a compensazione di altri monte-ore risultati insufficienti rispetto alle ore documentate.
5. Le economie riguardo le ore aggiuntive non utilizzate per eventuali compensazioni di cui al punto 4 potranno essere utilizzate per aumentare le somme destinate all'intensificazione del carico di lavoro.

Art. 39 – Incarichi specifici personale ATA

1. Sulla base del piano delle attività del personale ATA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Per la retribuzione degli incarichi specifici da assegnare al personale ATA è destinato l'importo di € **3.179,59**.

Assessore Puscetelli
Mario Cella

Raynold Puscetelli

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, la Dirigente Scolastica dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
4. In caso di assenze superiori ai 15 giorni tutti i compensi accessori sono ridotti in proporzione.

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui non vengano erogate interamente le risorse del FIS/MOF assegnate, i compensi spettanti verranno liquidati in modo forfettario proporzionalmente agli importi indicati agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, la Dirigente scolastica dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, la Dirigente scolastica può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Il presente contratto insieme alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica finanziaria verrà trasmesso al CNEL così come prescritto dall'art. 40 bis comma 5 del D.Lgs 165/2001 come modificato ed integrato dall'art. 55 del D.lgs 150/2009.

Museo fammi

Roberto Tarsatelli

Marino Cacci

Roberto Tarsatelli